

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE LOMBARDO

SENTENZA DI SECONDO GRADO

**Causa NN giudicata in primo grado per errore sulla
persona e su di una qualità della persona
direttamente e principalmente intesa**

(Omissis)

1. Fattispecie e svolgimento del processo

1. Mario e Marta si conobbero quando entrambi erano sui diciannove anni di età. Tutti e due vivevano a N.: la ragazza con la famiglia, il giovane, da solo. E tutti e due lavoravano come operai in aziende del capoluogo N.

Si sposarono nel 1977, al termine di una frequentazione durata circa tre anni; due anni dopo nacque loro un figlio affetto purtroppo da cerebropatia e paresi spastica.

Nell'autunno del 1980 Marta, mentre si trovava sul luogo di lavoro, venne colta da una crisi epilettica. Mario, che nulla aveva saputo sino a quel momento di questa affezione morbosa della donna — aveva soltanto notato che la madre di lei le stava molto vicino, aiutandola in ogni modo e cercando di evitarle di affaticarsi troppo — rimase molto scosso da questo episodio, e, secondo la sua versione dei fatti, da allora in avanti non volle più saperne di lei, anche se decise di non separarsi

subito perché il figlio, ancora piccolo, aveva bisogno di molte cure che esigevano la sua presenza in casa.

Egli si determinò a chiedere la separazione legale solo nell'ottobre 1986. Nel giugno dell'anno successivo la procedura si concluse con un accordo di separazione consensuale. Seguì, nel 1991, da parte del Tribunale di N. la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del vincolo.

Dopo di che, con libello del 13 luglio 1992, Mario, allo scopo di contrarre nuove nozze religiose con una donna da lui nel frattempo già sposata civilmente, accusò di nullità il suo matrimonio avanti il Tribunale ecclesiastico regionale piemontese, ai sensi del c. 1095, n. 3 del vigente codice di diritto canonico (anche se il matrimonio era stato invero celebrato quando era ancora in vigore il precedente codice pio-benedettino), per *incapacità della donna ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio*. Nel contempo dichiarò che si riservava di formulare in prosieguo un secondo doppio capo d'accusa, basato questo sul disposto del c. 1083 del codice previgente, ossia sul motivo dell'*error in persona* oppure dell'*error in qualitate personae* in cui riteneva di essere incorso, per aver sposato una donna creduta sana che non si era rilevata tale.

Nella fase istruttoria furono sentiti l'attore e sette testimoni; non poté essere sentita la convenuta che rimase assente dal giudizio, benché più volte convocata. Così pure non si presentarono a deporre come testi i genitori di lei, quantunque citati.

Al termine dell'istruttoria l'attore dichiarò di esplicitare la riserva di cui sopra si è detto: pertanto si fece luogo a una nuova contestazione della lite per la rituale introduzione in causa del nuovo dubbio.

Dopo gli interventi del Patrono di parte attrice e del Difensore del vincolo, il Tribunale di prima istanza con

sentenza del 28 ottobre 1993 dichiarò *constare della nullità del matrimonio in questione per errore dell'uomo sulla persona della donna e su qualità della persona* (stessa); *non constare invece per l'incapacità della donna di assumere gli oneri coniugali essenziali.*

Ai sensi del c. 1682 gli atti sono stati quindi trasmessi a questo Tribunale, presso il quale sono pervenuti in data 20 ottobre 1994, per lo svolgimento del giudizio d'appello.

2. Avanti questo Tribunale il Collegio giudicante è stato costituito con decreto del 7 novembre 1994. Tale decreto è stato comunicato a entrambe le parti e nessuna di esse ha sollevato eccezioni. Il Difensore del vincolo è intervenuto con le sue Osservazioni in data 25 novembre 1994, dichiarando di non avere gravi motivi per opporsi alla decisione di primo grado.

Il Collegio si è quindi riunito il 26 gennaio 1995, e in tale sessione ha deciso con proprio decreto:

— di rinviare la causa all'esame ordinario in secondo grado di giudizio;

— di fissare il dubbio di causa nei seguenti termini: *se la decisione di primo grado sia da confermare: ovvero, se consti la nullità del matrimonio celebrato il 24 luglio 1977 da Mario e Marta per: 1) errore dell'attore circa la persona della convenuta; e/o 2) errore dell'attore circa una qualità della convenuta, direttamente e principalmente intesa;*

— di assegnare alle parti il termine di giorni sessanta dalla notifica del decreto per presentare nuove osservazioni o richieste.

In data 13 marzo 1995 il Patrono di parte attrice ha prodotto una memoria con cui ha affermato di non avere nuove richieste istruttorie da formulare, mentre ha svolto varie argomentazioni a favore della tesi del proprio assistito, chiedendo quindi la conferma della sentenza di

primo grado. Nulla è invece pervenuto nei termini come sopra assegnati, né dalla parte convenuta né dal Difensore del vincolo. Conseguentemente l'11 aprile 1995 è stato emesso il decreto di conclusione in causa.

In data 17 maggio 1995 il Difensore del vincolo ha dichiarato di condividere il contenuto del decreto di rimessione della causa all'ordinario esame. A sua volta il Patrono dell'attore ha fatto sapere in data 5 giugno 1995 di non avere nulla da aggiungere alla sua memoria precedente. Spetta dunque ora a questo Tribunale il compito di emettere, nella presente vicenda, la propria definitiva sentenza.

2. In diritto

3. Come già osservato nel decreto del 26 gennaio 1995, questo Tribunale è competente esclusivamente a pronunciarsi in merito alla conferma della sentenza di primo grado, con cui il presente matrimonio è stato dichiarato nullo per i motivi già sopra indicati, entrambi richiamanti alla normativa in tema di *errore di fatto* come vizio del consenso: nessuno degli aventi diritto avendo infatti appellato avverso la sentenza negativa del Tribunale ecclesiastico piemontese in materia di incapacità psichica della convenuta.

4. Il Collegio giudicante ritiene pure di dover confermare integralmente le osservazioni contenute nello stesso decreto del 26 gennaio 1995, relativamente all'interpretazione della norma sull'errore di fatto, con qualche ulteriore precisazione resa opportuna dal valoroso e appassionato intervento, cui si è già accennato, svolto dal patrocinio attoreo dopo la rimessione della causa all'ordinario esame.

Va quindi sottolineato in primo luogo che, ad avviso di questo Collegio, il c. 1083 del codice pio-bene-

dettino e il c. 1097 del codice giovanneo-paolino — ove si prescinda dal disposto del c. 1083 par. 1 n. 2 sull'errore circa la condizione servile — risolvono il tema dell'errore di fatto, benché con qualche differenza terminologica, in una disciplina del tutto identica.

Ancora, quando all'errore *sulla persona*, va ribadito il convincimento che tale errore sia quello e solo quello che cade sull'*identità* vera e propria del soggetto con cui l'errante intende contrarre matrimonio (cf. al proposito, tra le più recenti pronuncie della Rota, la sentenza 12 aprile 1988 coram Masala, ARRT Dec. LXXX, 223), senza che possa trovare ingresso il concetto di *persona magis integre et complete considerata*, che, se accolto, dovrebbe indurre a dare rilevanza all'errore vertente per così dire sulla *personalità* dell'altro coniuge. Questo concetto fu proposto dalla nota sentenza rotale del 21 aprile 1970 coram Canals (ARRT Dec. LXII, 370 ss.) — dunque nella vigenza del codice pio-benedettino — ed è stato condiviso anche recentemente da varie pronuncie sempre della Rota Romana (cf. ad esempio la sentenza 26 marzo 1987 coram Davino, ARRT Dec. LXXIX, 154 ss.), ma contraddetto invece da altre decisioni (e così ad esempio dalla sentenza del 16 giugno 1983 coram Parisella, ARRT Dec. LXXV, 348-350), con argomentazioni che questo Collegio ritiene assolutamente persuasive, come quelle che si leggono nella sentenza del 24 ottobre 1991 coram Stankiewicz (ARRT Dec. LXXXIII, 673 ss.). In essa questo modo di pensare è definito estraneo al concetto di «persona» *sensu iuridico-ecclesiali*, aderente invece piuttosto *ad conceptum personalitatis psychologicae vel personae ethicae aut socialis, etiamsi doctrina Concilii Vaticani II de dignitate personae humanae procul dubio inducere haud intenderit inter homines obiectivum discrimen, diversae personalitatis causa,*

pro definienda efficacia canonica erroris substantialis, ad instar iam absoletae «conditionis servilis» vel «personae nobilis».

Quanto poi all'errore *su una qualità* dell'altro contraente, si ricorda che esso per disposto testuale della legge non invalida il matrimonio, neppure se si tratti di un errore che abbia dato causa al consenso (*error causam dans*), salvo il caso che esso *redundet in errorem personae* (secondo l'espressione del vecchio codice), ossia quando *haec qualitas directe et principaliter intendatur* (secondo l'espressione del nuovo codice).

Su questo punto, la diversità del modo di esprimersi del codice attualmente in vigore rispetto a quello previgente è da ritenersi dovuta soltanto all'intento del Legislatore di risolvere i dubbi interpretativi cui aveva dato luogo il concetto di *error redundans*: ma, come si è detto sopra, la vecchia e la nuova disciplina sono in realtà identiche.

È noto che il significato della formula «*error redundans*» era stato individuato, talora nella seconda, tal altra nella terza delle regole in cui S. Alfonso de' Liguori (*Theologia Moralis*, vol. III, nn. 1013-1016) si adoperò, ai suoi tempi, a compendiare gli esiti delle ricerche fin allora condotte in questo campo. Per cui, da alcuni si sosteneva l'opinione più restrittiva, secondo cui l'*error redundans* è quello che ha come oggetto una *qualitas non communis aliis, sed propria et individualis alicuius determinatae personae*; da altri invece l'opinione più concessiva, secondo cui quello che risona in errore sulla persona è l'errore che ha come oggetto una *qualitas directe et principaliter intenta*.

Orbene, quest'ultima opinione, con l'andare del tempo, è venuta sempre più facendosi strada nella giurisprudenza rotale, e da nettamente minoritaria qual era sino agli anni del Concilio ecumenico Vaticano II (cf. la

sentenza 21 gennaio 1941 coram Heard, ARRT Dec. xxxiii, 530), è diventata comune già prima della nuova codificazione (cf., tra le altre, la sentenza 23 luglio 1980 coram Pompedda, ARRT Dec. LXXII, 522 ss.). Infine è appunto in tal senso che si è espresso il nuovo Legislatore.

Quanto al significato dell'espressione «*qualitas directe et principaliter intenta*», occorre rifarsi all'insegnamento di S. Alfonso, che lo spiegava così: *si consensus fertur directe et principaliter in qualitatem, et minus principaliter in personam, tunc error in qualitate redundat in substantiam, secus si consensus principaliter fertur in personam et secundario in qualitatem*. In tempi a noi vicini si è espressa in modo analogo la sentenza rotale 20 dicembre 1989 coram Funghini (ARRT Dec. LXXXI, 775), chiarendo che *error qualitatis reincident in errorem personae quando qualitas, per errorem alteri parti attributa, quodammodo pro ipsa persona sit intenta et motivum seu ratio constituat cur compartem velit qui errat, quasi directe appetat qualitatem et personam eligat ac ducendam statuat quia exigit qualitate gaudere teneat*.

Ultimo punto da tener presente è che il nuovo codice, in una norma formalmente distinta da quella sin qui considerata, ossia nel c. 1098, ha assegnato per la prima volta rilevanza giuridica a un errore sulla qualità dell'altro coniuge, che abbia dato causa al consenso, ma non si sia riverberato in errore sulla persona, nemmeno nel senso meno diretto che è descritto nella terza regola di S. Alfonso, e oggi nel c. 1097 par. 2. Si tratta del caso dell'errore causato da *dolo*. Ciò a una duplice condizione: che il dolo sia stato posto in essere allo scopo di carpire il consenso, e che la qualità su cui è caduto l'errore dolosamente indotto fosse di tale natura da poter perturbare gravemente il consorzio coniugale.

Al riguardo, questo Collegio ritiene di condividere la tesi, largamente maggioritaria nella giurisprudenza della Rota Romana (cf. ad es. la sentenza 15 giugno 1989 coram de Lanversin, ARRT Dec. LXXXI, 434), secondo cui, essendo il c. 1098 una norma di diritto positivo ecclesiastico, non dunque interpretativa di un precetto del diritto naturale, esso si applica soltanto ai matrimoni celebrati *dopo l'entrata in vigore del nuovo codice*. Pertanto non ne può essere invocata l'applicazione nel caso particolare che qui è sottoposto a giudizio; del resto su questo capo di nullità il dubbio, giustamente, non è stato neppure concordato.

5. Mentre non sembra il caso di ritornare sulla discussione relativa al concetto di *error in persona*, questo Collegio ritiene utile svolgere alcune maggiori considerazioni sul tema della rilevanza giuridica dell'errore *circa una qualità personale* dell'altro coniuge, quanto a dire della possibilità che tale errore assurga a vizio del consenso invalidante.

L'errore è uno *stato psichico* dell'individuo, come tale appartenente alla sfera dell'intelletto. Colui che erra incorre in una *falsa rappresentazione della realtà*. Così, in particolare, chi erra circa una qualità personale della comparte suppone esistente una determinata qualità che non esiste, o viceversa inesistente una determinata qualità che invece esiste. L'errore presenta indubbie affinità con l'*ignoranza*, ma se ne distingue per il fatto che chi erra *sostituisce* per così dire nella sua mente ciò che *crede essere* la realtà a ciò che la realtà è, laddove chi ignora si limita a non sapere e quindi nulla si rappresenta, né di vero né di falso.

Naturalmente sia l'errore che l'ignoranza possono avere un influsso più o meno considerevole sugli atti della volontà che il soggetto pone in essere in base alle conoscenze che possiede. Ma — passando da queste

generiche riflessioni al campo specifico del diritto — bisognerà vedere caso per caso quale tutela accordi l'ordinamento giuridico alla situazione in cui si trova chi erra, o rispettivamente chi ignora.

Dal punto di vista giuridico, com'è noto, non ogni specie di errore si traduce in un vizio rilevante della volontà, ossia di quell'atto di volontà che è il *consenso* a un determinato negozio. Costituisce principio comunemente condiviso che l'errore atto a invalidare il consenso è soltanto quello senza del quale il consenso stesso non sarebbe stato prestato: è cioè l'errore *determinante del consenso* o errore essenziale o *error causam dans*. Nel diritto matrimoniale canonico, poi, come qui conviene ripetere, sempre per quanto attiene all'errore sulle qualità personali della comparte si richiede un elemento ulteriore: che cioè la qualità su cui si erra sia stata intesa *direttamente e principalmente*. Infatti sia il c. 1083 del vecchio che il c. 1097 del nuovo codice stabiliscono espressamente che l'errore su una qualità di per sé non è causa di nullità del consenso, *etsi det causam contractui*.

In questo particolare ambito, pertanto, l'errore, per viziare in modo rilevante l'atto di volontà (ossia, non c'è bisogno di precisarlo, l'atto che consiste nella decisione di scegliere qualcuno come marito o come moglie), deve aver assunto caratteristiche peculiari. La qualità su cui è caduto l'errore deve essere stata *voluta a sua volta positivamente* con tutto il rilievo insito nel fatto che chi erra l'abbia eletta a *oggetto principale* del proprio consenso. Non altrettanto è da dirsi per la qualità che risulti semplicemente essere stata determinante del consenso: in questo caso potrebbe bastare il requisito della cosiddetta *voluntas interpretativa*, giacché ciò che realmente occorre è accertare che il consenso non sarebbe stato prestato se la qualità fosse stata esattamente conosciuta. In questo preciso senso si esprime,

appunto in tema di consenso al matrimonio viziato da errore, l'art. 122 del codice civile italiano.

Per la qualità intesa direttamente e principalmente, invece, l'atto che la riguarda dovrà essere sempre un moto *effettivo* della volontà, anche se potrà ammettersi la rilevanza dell'atto *virtuale e implicito* e non solo di quello *attuale ed esplicito* (cf., al riguardo, la sentenza rotale 24 giugno 1987 coram Palestro, ARRT Dec. LXXIX, 425-426). Da qui l'inevitabile deduzione che in questo caso non potrà mai darsi rilievo a uno stato di mera ignoranza, ma si richiederà in ogni caso il ricorrere di un vero e proprio errore.

6. L'errore sulla qualità così inteso possiede senza dubbio una sua precisa autonomia concettuale, che ne giustifica pienamente l'assoggettamento alla specifica disciplina prevista dalla legge.

Non è fondata l'affermazione che, nella pratica, non sia possibile distinguere l'errore su una qualità intesa direttamente e principalmente dal semplice *error causam dans*, dal momento che nel matrimonio (si sostiene), per il modo così peculiare ed unico in cui la persona dell'altro contraente entra in gioco, il consenso non potrebbe dirigersi direttamente e principalmente che alla persona stessa e non mai ad una sua qualità.

Il punto da accertare, in verità, è quello relativo all'*intuitus personae* nell'animo del nubente: se sia rimasto o no subordinato alla considerazione in cui egli tiene la qualità. Orbene non è da escludere che nella concretezza delle cose umane questa subordinazione possa effettivamente accadere. Si pensi al nuovo matrimonio di un vedovo con prole in tenera età (cf., per un caso di questo genere, la sentenza rotale 20 dicembre 1989 coram Funghini citata già in precedenza). Questi nel decidere di contrarlo potrà essere mosso specialmente dall'intento di rifarsi, come si suol dire, una vi-

ta, oppure da quello di provvedere i propri figli di una nuova figura materna. In entrambi i casi, se è una persona sensata, avrà cura di scegliere come moglie una donna che sappia andare d'accordo coi figli; ma può ben dirsi che nel primo caso porterà il consenso principalmente sulla persona, nel secondo invece sulla qualità, e sulla persona solo secondariamente.

D'altro canto si è affermato che il consenso viziato dell'errore su una qualità intesa direttamente e principalmente non potrebbe distinguersi con sufficiente precisione dal consenso viziato da una condizione *de praesenti*. Invero tra i due istituti esiste indubbiamente un'analogia, ma non fino al punto che essi finiscano per confondersi l'uno nell'altro.

Di solito si afferma che la condizione *de praesenti* (la quale, non v'è bisogno di ricordarlo, non è una condizione in senso proprio, giacché non subordina la validità del negozio a un evento futuro, e quindi *obiettivamente* incerto: qui il negozio *nasce già* valido o invalido a seconda che l'evento dedotto in condizione sussista o no) differisce dall'errore perché chi contrae sotto condizione si trova in uno stato *soggettivo* di *dubbio* circa l'esistenza di una data circostanza (che naturalmente può essere *anche* — non *solo* — una qualità personale della comparte), mentre chi è in errore non dubita, ma crede che la realtà sia tale quale egli se la rappresenta. In questo senso ad esempio si è espressa la sentenza rotale 30 gennaio 1992 coram Stankiewicz (pubblicata ne *Il consenso matrimoniale condizionato*, Città del Vaticano 1993, 149-152).

Se si accoglie questo punto di vista la differenza tra errore e condizione risulta già sufficientemente chiara. Tuttavia è noto che, secondo un'autorevolissima pronunzia *videntibus omnibus* dei primi anni del nostro secolo, per l'esistenza della condizione si richiede il dub-

bio solo nel momento in cui la condizione viene posta, non invece nel momento *terminale*, quello in cui la decisione di contrarre matrimonio sfocia nella celebrazione del matrimonio stesso. Alcune pronuncie (come la sentenza 17 maggio 1957 coram Sabbatani, ARRT Dec. XLIX, 422) hanno addirittura negato che il dubbio debba necessariamente sussistere perfino nella fase *iniziale* dell'apposizione della condizione.

Se le cose stanno così — ma forse queste opinioni dovrebbero essere rimate — sembra che il confine che separa la condizione *de praesenti*, che per brevità, anche se impropriamente, può chiamarsi *non verificata*, e l'errore, specie se su una qualità intesa direttamente e principalmente, finisca per essere davvero sottile: anche perché, a ben pensarci, neppure l'errore di per sé esclude l'esistenza del dubbio, almeno nella prima fase dell'elaborazione del processo conoscitivo.

Tuttavia, qualunque cosa si voglia pensare di questa questione, esisterà sempre una differenza tra i due istituti: chi appone una condizione al proprio consenso vuole che il matrimonio abbia luogo *solo* nel caso in cui ricorra una determinata circostanza; chi erra, invece, non si spinge mai fino a subordinare *espressamente* l'esistenza del negozio all'esistenza del fatto. Detto in altri termini: chi esprime un consenso condizionato è necessariamente consapevole delle *conseguenze giuridiche* del mancato verificarsi della condizione; in chi erra (anche su una qualità intesa direttamente e principalmente) la consapevolezza delle conseguenze che, appunto sul piano del diritto, deriverebbero dal successivo emergere dell'erroneità delle sue convinzioni, può anche mancare, e di solito manca.

Dal che naturalmente deriva che la prova dell'errore potrà darsi ben più facilmente di quella dell'apposizione della condizione.

7. Quelli descritti sin qui sono, ad avviso di questo Collegio, i precisi connotati dell'errore sulla qualità intesa direttamente e principalmente, nel senso in cui questa categoria è prevista e disciplinata dalla legge (eminentemente dalla legge attuale: ma si è già detto che il significato della norma precedente è in realtà il medesimo). Tale dunque è l'interpretazione della norma cui appare necessario attenersi.

Una diversa interpretazione che, per esempio, tendesse a recuperare alla categoria dell'errore invalidante quello su una qualità non voluta effettivamente, oppure quello su una qualità voluta bensì, ma solo secondariamente rispetto alla persona, specialmente se non sia possibile applicare la norma sull'errore doloso perché il matrimonio è stato celebrato prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, non potrebbe essere accolta nemmeno in nome di un criterio di *equità*, per quanta importanza possa attribuirsi a questo generale principio dell'ordinamento canonico.

Invero sembra che il significato e la portata del ricorso all'*aequitas canonica* siano alquanto diversi da quelli che sarebbero impliciti in questo modo di procedere. L'*equità*, infatti, secondo il disposto del c. 19, fornisce il criterio per risolvere alla luce di un principio generale del diritto quei casi che non sono espressamente previsti e regolati da alcuna disposizione di legge universale o particolare; non è già l'autorizzazione a interpretare una norma nel senso di ricondurvi quei casi che dal suo ambito risultano positivamente esclusi. È vero che al di là di quanto prevede il c. 19 vi è ancora uno spazio non piccolo per il ricorso al criterio di *equità*: ma questo spazio va utilizzato per risolvere i dubbi che possono intervenire in fase *applicativa* della norma, piuttosto che per forzare la volontà del Legislatore fatta propria dalla norma stessa.

Così l'equità, a seconda delle caratteristiche che presenta ciascuna fattispecie, in un processo di nullità di matrimonio potrà suggerire la via per colmare eventuali lacune probatorie: e dunque, ove manchi o sia insufficiente la prova *diretta* che il consenso del nubente si sia rivolto prima alla qualità che alla persona, potrà indurre a valorizzare in modo più o meno ampio le circostanze di fatto, facendole assurgere al rango di presunzioni *hominis*, atte a vincere — fors'anche di per sé sole — la *praesumptio iuris* stabilita dalla legge a favore del matrimonio.

Tra le circostanze di fatto suscettibili di orientare in questo modo il convincimento del Giudice è facile pensare prima di tutto a quella che concerne l'*importanza oggettiva* della qualità su cui è caduto l'errore, ossia la gravità della sua mancanza secondo il comune sentire (se si tratta per dir così di una qualità *positiva*: ad esempio lo stato di verginità della sposa specie in un dato contesto socio-culturale), o della sua presenza (se si tratta di una qualità *negativa*: ad esempio una malattia veramente seria). Questa e non altra sembra sia la ragione per cui in non pochi casi la giurisprudenza rotale, in tema di errore su una qualità direttamente e principalmente intesa, si è orientata a dare speciale rilievo alle qualità oggettivamente importanti, *proprio perché importanti*, quantunque in via di principio la norma in questo campo non giustifichi alcuna graduazione, giacché nella sua logica ogni qualità personale di un soggetto è suscettibile di essere intesa direttamente e principalmente dall'altro coniuge. Si tratta qui di utilizzare l'importanza oggettiva della qualità alla stregua di una presunzione *hominis*, idonea a concorrere al raggiungimento della prova che la qualità stessa sia stata voluta con l'intensità che la norma esige. In questo senso è significativa ad esempio la sentenza rotale 26 maggio

1989 coram Faltin (ARRT Dec. LXXXI, 379 ss.), che alle pagg. 382-384 contiene anche alcune calzanti considerazioni proprio sul principio di equità.

In ulteriore luogo ben si può pensare ad altre circostanze di fatto considerevoli, tra cui le caratteristiche personali dell'errante, le motivazioni pratiche per cui egli si è determinato a contrarre matrimonio, e non da ultimo la sua reazione di fronte alla scoperta dell'errore. Sono tutti elementi, questi, che a seconda dei casi potranno orientare con maggiore o minore intensità il convincimento del Giudice, così da pervenire a esiti ragionevoli che non lascino al singolo un giogo gravoso da sopportare, nei limiti in cui ciò si riveli possibile senza travisare il significato delle norme con cui il Legislatore ha inteso provvedere nel modo più idoneo a regolare la vita dei *christifideles*.

3. In fatto

8. Nella presente fattispecie è da darsi per provato che la convenuta già prima di contrarre matrimonio soffrì di *epilessia*. Lo denota la cartella clinica del ricovero che, come già esposto in precedenza, ella subì nel 1980. In tale documento si legge: *Da circa sei anni la paziente è in terapia anticomiziale con Gardenal.*

L'attore, a questo riguardo, ha detto nella sua deposizione avanti il Tribunale Piemontese, in sess. I, 5 (tutte le citazioni che verranno fatte da ora in avanti riguardano le sessioni della fase istruttoria del primo grado di giudizio): *Prima del matrimonio io non venni a sapere assolutamente nulla circa le condizioni di epilessia e non mi accorsi minimamente che (Marta) soffrì di tale male. E inoltre: Quando mio padre e mia madre vennero per conoscere Marta e la sua famiglia, ci incontrammo tutti a pranzo a casa di Marta. Mia*

madre disse con molta chiarezza che io oltre le malattie dei bambini avevo subito l'intervento alle tonsille e un altro intervento per appendicite, ma ero guarito bene ed ero quindi sano. Mia madre chiese poi a Marta e ai suoi genitori se anche Marta era in buona salute e se aveva fatto malattie. I genitori risposero decisamente che Marta era una ragazza sana. Io rimasi soddisfatto di queste assicurazioni.

Dello stesso contenuto sono le dichiarazioni dei genitori dell'attore, rese rispettivamente in sess. III, 6 e IV, 6 e 7-8. È dunque provato anche che l'attore quando si sposò credeva che la convenuta godesse buona salute: *Mario [...] non aveva mai saputo che Marta fosse affetta da epilessia. Nessuno dei familiari di Marta gli aveva mai detto di questa malattia* (sess. X, 11-14).

Tutto ciò che l'attore e i suoi congiunti poterono constatare prima del matrimonio fu che Marta era «molle» e parlava poco (sess. III, 7-8); *era molle e lenta anche nel muoversi* (sess. IV, 6). Peraltro, al dire di altri testi — che però frequentarono poco i due fidanzati — *ella sembrava una ragazza normalissima* (sess. VI, 6-8), *una ragazza normale, in grado di sposarsi* (sess. IX, 6-8).

Dopo il matrimonio si vide che la convenuta era costantemente aiutata dalla madre nel disbrigo delle faccende domestiche (attore, sess. I, 6-7): *le faceva tutto* (sess. VI, 11-14). *Posso dire con sicurezza che Marta se non avesse avuto l'appoggio continuo di sua madre non avrebbe potuto gestire la casa coniugale né attendere al bambino ed allevarlo* (attore, sess. I, 6-7: si può immaginare però quali cure richiedesse un bambino nelle condizioni in cui purtroppo si trovava il figlio delle parti).

In una particolare circostanza (sess. V, 11-14), la convenuta durante una visita ai parenti del marito ma-

nifestò un certo disorientamento quando si trattò di prendere in mano la tazzina del caffè: *era più il caffè che lasciava cadere fuori che quello bevuto. Le chiedemmo se non si sentiva bene. Ella rispose che non era nulla e andò un momento in bagno. Quando poi uscì ci chiese un bicchiere d'acqua, si mise qualcosa in bocca e bevette.*

Sull'episodio in cui si concretò la crisi epilettica del 1980 sembra superfluo esaminare analiticamente le varie deposizioni esistenti in atti: basta a provare la verità del fatto il riscontro offerto dalla cartella clinica. È invece importante vedere quale fu la reazione dell'attore a fronte di questo drammatico evento.

Su questo punto le testimonianze abbondano.

L'attore, dopo aver descritto in qual modo venne messo al corrente che si trattava di una crisi epilettica, il giorno successivo al fatto — dopo che si era visto riportare a casa la moglie, dal luogo di lavoro ove in quel momento si trovava, *stordita e frastornata, quasi in stato di confusione e di incoscienza* (sess. I, 12) —, aggiunge: *Dopo qualche giorno io feci le mie rimostanze alla madre di Marta, e le rimproverai di avermi sempre taciuto questa malattia di sua figlia [...] Era presente anche la sorella della convenuta, Graziella [...] Graziella mi disse che prima del matrimonio lei voleva dirmelo che Marta soffriva di epilessia, ma i genitori gliel'avevano assolutamente proibito.*

Lo stesso attore dice poi sub 13: *Mi sentii cadere il mondo addosso [...] Avrei voluto separarmi subito, ma c'era il bambino che aveva bisogno di me [...] Io da quel momento avevo cominciato a odiarla per l'inganno che mi aveva fatto lei e la sua famiglia. Ero costretto a vivere ancora con lei ma non mi interessavo più di lei [...] Nel periodo tra il ricovero di Marta e la separazione io non ho più avuto alcun sentimento di affetto*

verso di lei, non mi sentivo più legato a Marta. Non mi interessavo più di quello che ella faceva. Tutte le sere me ne uscivo per conto mio per evitare di stare a casa con Marta.

Secondo la madre dell'attore (sess. III, 11-14), lo stesso attore si lamentò aspramente coi parenti della moglie per il fatto che gli fosse stata tenuta nascosta la condizione morbosa di lei. Ed ancora: *Mario [...] rimproverò Marta per non averglielo detto prima, perché l'avrebbe portata da uno specialista per sapere se potevano avere dei bambini, e se per caso non avessero potuto averne ne avrebbero adottato uno.*

Secondo il padre dell'attore (sess. IV, 11-14), questi, il giorno in cui la moglie fu portata a casa in stato di semi-incoscienza, non appena tornò a casa a sua volta vi trovò il padre di Marta (e) subito lo investì rinfacciandogli di averlo ingannato e di avergli fatto sposare la figlia senza dirgli prima che era ammalata di epilessia. Il padre rimase tutto confuso, cercò di scusarsi con Mario e gli disse che era disposto a riprendersi in casa la figlia. Questo l'ho udito io perché ero presente in casa. L'episodio così come raccontato non è credibile, giacché non è pensabile che l'attore si sia reso conto delle esatte ragioni dello svenimento della moglie prima ancora di aver parlato coi medici; si veda però, più oltre, la deposizione di N. È dunque probabile che il teste non abbia ricordato con esattezza la tempistica di un episodio in sé autentico.

Altro teste (sess. V, 11-14) ha soggiunto: *Mario di fronte a questa scoperta rimase molto ma molto male. Di nuovo rimase male quando venne a sapere che il bambino era handicappato proprio a causa di questa malattia di Marta e delle pastiglie che prendeva [...] Dovette rimanere insieme a Marta per qualche anno ancora ma da allora non ci fu più amore ed affiatata-*

mento tra lui e la moglie. Stavano assieme soltanto perché c'era di mezzo il bambino.

Quanto alla deposizione di N. (sess. VI, 11-14) vi è da dire che questa teste, come anticipato, ha riportato correttamente a ventiquattr'ore più tardi l'episodio specifico narrato dal padre dell'attore. Inoltre ha detto: *Dopo questi fatti Mario rimase ancora parecchio tempo con Marta [...] però era disperato. Tutte le volte che veniva a casa nostra si lamentava con noi, piangendo, pensando al fatto di essere stato ingannato e che ora si trovava con un bambino handicappato.*

Significativo è infine quanto riportato (sess. X, 11-14): *Mario avrebbe voluto lasciare subito Marta: io però gli dissi di aspettare un po' di tempo avendo in quel momento il bambino piccolo e malato. Egli aspettò ma alla fine si separò e chiese poi il divorzio.*

9. Tanto premesso, può conclusivamente osservarsi, in primo luogo, che nella presente fattispecie è del tutto fuori luogo ipotizzare l'esistenza di un errore *sulla persona*. Dal momento che ad avviso di questo Collegio tale errore, come si è già detto, non può che cadere sull'*identità* dell'altro coniuge, e non sulle sue caratteristiche personali per quanto gravi o abnormi possano essere, ogni ulteriore considerazione appare decisamente superflua.

10. A proposito invece dell'errore su una qualità direttamente e principalmente intesa (che, nel caso specifico, dovrebbe essere lo stato di buona salute, o più esattamente, se ben s'intende la fattispecie così come è stata prospettata dall'attore, l'assenza di qualsivoglia stato morboso grave e non suscettibile di guarigione), si osserva quanto segue.

In primo luogo, come sopra si è detto che è da darsi per provato che la convenuta già prima di contrarre matrimonio soffrì di epilessia, così ora si può ag-

giungere che è anche stato provato che l'attore *ignorasse* del tutto tale circostanza.

Il chiedersi se si sia trattato di uno stato di semplice ignoranza o di un vero e proprio errore, tuttavia, non è certo fuori luogo alla luce di quanto si è detto sopra. Ora, questo Collegio si rende conto bensì che tracciare una linea di demarcazione tra ignoranza ed errore può risultare, in pratica, assai difficile; ma sembra ragionevole dire che il passaggio da uno stato di mera *non conoscenza* della realtà (quale, per esempio, poteva sussistere quando Mario incontrò Marta per la prima volta) a uno stato di *falsa rappresentazione* della stessa supponga l'effettuazione di un certo grado di indagini o ricerche. Non certo necessariamente di ricerche laboriose: taluno può fidarsi anche del proprio intuito, e dopo un certo periodo di frequentazione e quindi di osservazione del *partner*, persuadersi anche solo così che la qualità desiderata esiste (o che quella rifiutata non esiste). Comunque, dovrà sempre essere stata data risposta a un certo quale interrogativo interiore.

Se tutto ciò è vero questo Collegio propende a credere che difficilmente, nel caso dell'attore, rispetto alla mancata cognizione dello stato di malattia della convenuta, possa parlarsi di un errore propriamente detto. A quanto pare, egli non si soffermò affatto a considerare quale potesse essere in realtà la situazione: prima del matrimonio ebbe modo senza dubbio di accorgersi, al pari dei suoi genitori (di cui si richiamano qui i passi delle rispettive deposizioni citati sopra) che la fidanzata era «lenta» e «molle», ma non se ne fece un problema; quando si arrivò a parlare espressamente dello stato di salute di entrambi i futuri sposi, un discorso che oltre tutto si esaurì in poche e superficiali battute, fu la madre di lui e non lui stesso a porre la questione. Ed egli non interloquì.

È superfluo aggiungere che agli atti non esiste alcun indizio da cui possa dedursi che l'attore, prima del matrimonio, parlando con qualche suo congiunto od amico, abbia mai accennato in qualsiasi modo all'importanza che rivestiva per lui lo stato di buona salute della fidanzata. Il Patrono dell'attore ha fatto notare, nelle sue osservazioni, che doveva necessariamente essere così: egli era un modesto operaio, che oltre tutto viveva da solo in una grande città come N; gli era indispensabile una moglie in grado di aiutarlo ad affrontare le fatiche dell'esistenza. La riflessione è acuta, e segna un punto a favore della tesi attorea, ma da sola non può bastare.

A ben vedere il convincimento che l'attore non abbia voluto la qualità della buona salute della convenuta al modo di una *qualitas directe et principaliter intenta* lo si ricava anche dal comportamento che egli tenne dopo che la malattia di cui costei soffriva venne alla luce.

Ci s'intende riferire prima di tutto al fatto che dopo la scoperta della malattia i coniugi rimasero insieme — almeno formalmente — ancora per ben sei anni. Non si vede come un periodo di tempo così lungo sia compatibile con la rilevanza che lo stato di salute della convenuta avrebbe dovuto avere per l'attore, qualora si fosse trattato di una qualità intesa direttamente e principalmente. Conosciamo la giustificazione di questa scelta che egli ha fornito, e rammentiamo altresì che egli ha detto (e alcuni testi lo hanno confermato, seppure assai sinteticamente) che dopo la disillusione patita cominciò a fare vita del tutto indipendente, pur continuando ad abitare con la moglie. In ogni caso, sei anni sembrano davvero parecchi.

Ma non si tratta solo di questo: in realtà, ciò da cui egli rimase penosamente colpito, al punto tale da non voler più rappacificarsi, non fu tanto la scoperta della mancanza della qualità desiderata, *ma la constatazione*

di essere stato ingannato da chi gli aveva taciuto la realtà delle cose. Un fatto cioè irrilevante nel presente giudizio. Lo si comprende bene ponderando alcune testimonianze, come quella della madre dell'attore, la quale ha riferito — lo ricordiamo — che questi rimproverò la moglie per la sua reticenza, dato che se si fosse aperta con lui avrebbero potuto consultare *uno specialista per sapere se potevano avere bambini, e se per caso non avessero potuto averne ne avrebbero adottato uno*. Ma allora l'avrebbe sposata lo stesso, anche se avesse saputo della malattia? Ma allora come si può parlare di errore su una qualità intesa direttamente e principalmente?

Per finire è necessario spendere alcune riflessioni sulla gravità oggettiva del morbo comiziale di cui soffre (o soffre) la convenuta.

Si è già detto come a volte si possa essere indotti ad attribuire un particolare rilievo al requisito della gravità o importanza oggettiva della qualità, ai fini dell'applicazione in via equitativa del c. 1097 par. 2 a una data fattispecie. Nel presente caso però questo Collegio non è affatto convinto che la malattia della convenuta sia o fosse così grave come l'attore sostiene. Valga il vero: agli atti abbiamo solo la cartella clinica del ricovero del 1980; nessun indizio sussiste, a livello né di prova testimoniale né tanto meno di prova documentale, che la convenuta dopo l'episodio che appunto motivò quel ricovero abbia *mai* sofferto di altri attacchi di epilessia.

Si obietta che questi attacchi non ci furono perché ella continuò costantemente a curarsi. Sia pure, benché, pure a questo specifico riguardo, gli elementi di prova siano estremamente scarsi. Ma tutto ciò non sembra comunque compatibile con uno stato di malattia talmente *grave* da impedire alla convenuta di vivere una

vita normale, quantunque con l'aiuto dei farmaci. Si afferma ancora che la malattia era di per sé grave già perché la donna non era in grado di avere figli sani: tuttavia ancora una volta ci si trova a dover constatare di aver a che fare con una mera affermazione, niente affatto dimostrata. Invero, sappiamo dai testi che l'attore si disperava proprio perché *riteneva* che la menomazione di cui il figlio purtroppo soffre fosse conseguenza della malattia della moglie e delle medicine da lei prese di nascosto in stato di gravidanza; ma a nessun medico è stato chiesto di dire se ciò sia vero o anche soltanto assistito da un certo grado di probabilità. Non è stata sentita neppure la cugina dell'attore, medico a sua volta, che fu chiamata a prestare le prime cure alla convenuta dopo la crisi del 1980.

La conclusione circa la mancata dimostrazione della fondatezza della domanda attorea fluisce irrefutabilmente da questo insieme di considerazioni, e ad essa questo Collegio in definitiva non può che attenersi.

Le quali cose esposte in diritto e in fatto, Noi sottoscritti Giudici, riuniti in sede collegiale, ponendoci alla presenza di Dio e invocato il Nome di Cristo, al dubbio concordato rispondiamo:

NEGATIVAMENTE

cioè NON CONSTA della nullità del matrimonio [...] né per errore dell'uomo sulla persona della donna, né per errore dell'uomo su una qualità personale della donna, direttamente e principalmente intesa.

Le spese processuali sono state assolte dalla parte attrice.

Così sentenziamo, e ordiniamo che questa nostra sentenza definitiva sia notificata a chi di dovere, con

espressa menzione delle modalità con cui può essere impugnata e dei termini relativi, e, ove ne ricorrano le condizioni, venga mandata ad esecuzione a norma dei Sacri Canoni.

Milano, dalla Sede del Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo addì 28 settembre 1995

Sac. PAOLO BIANCHI, Vic. Giud. Aggiunto e Ponente
Mons. MARINO BERTOCCHI, Giudice
Sac. VITO BARBAGLIO, Giudice